

Regolamento Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale

D.R. 4 maggio 1998, n.01/761
D.R. 19 ottobre 2000, n.01/1456

Emanazione Regolamento
Modifica Regolamento

Art. 1

Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale

- 1.1 Il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale è una struttura scientifica e didattica dell'Ateneo, cui afferiscono le discipline che figurano nell'allegato A.
- 1.2 Promuove coordina e gestisce attività di ricerca in campo chimico, nel rispetto dell'autonomia scientifica dei singoli docenti e del loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca.
- 1.3 Sulla base delle indicazioni del Consiglio di Facoltà di Scienze M.F.N. dell'Università di Pisa e dei Consigli dei Corsi di Studio di Chimica e Chimica Industriale e in collaborazione con essi organizza le attività didattiche per il conseguimento delle Lauree e Diplomi previsti dallo Statuto Universitario.
- 1.4 Esso è sede: a) della Scuola di Dottorato di ricerca in Scienze Chimiche; b) della Scuola di Specializzazione in Sintesi Organiche e Organiche Industriali; c) del Centro di Studio per le Macromolecole Stereordinate ed Otticamente Attive del CNR; d) del Consorzio Interuniversitario Catalisi e Reattività.
- 1.5 Il Dipartimento gode di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile nelle forme previste dallo statuto e dal regolamento amministrativo contabile dell'Ateneo emanato ai sensi della Legge 168/1989.
- 1.6 Il Dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati e può fornire prestazioni a favore di terzi secondo le modalità definite nel Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 2

Afferenza del personale

- 2.1 Il Dipartimento è costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento che vi afferiscono e dal personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato tra cui un segretario amministrativo e un bibliotecario.
- 2.2 Il personale del Dipartimento è tenuto a concorrere alle sue attività istituzionali.
- 2.3 Il personale docente che afferisce al Dipartimento non può far parte di altro Dipartimento. E' garantita a ciascun docente e ricercatore la libertà di afferenza, secondo quanto stabilito dall'art. 31, comma 11, dello Statuto dell'Università degli Studi di Pisa.

Art. 3

Esercizio della attività didattica e scientifica

- 3.1 Ciascun professore o ricercatore del Dipartimento potrà liberamente collaborare alla ricerca scientifica svolta nell'ambito di altri dipartimenti o Enti e svolgere attività per conto di enti pubblici e privati nel rispetto delle norme vigenti.
- 3.2 Ciascun docente, previo parere favorevole del Consiglio di Dipartimento, può svolgere attività didattica o direzionale in Scuole di Specializzazione, di perfezionamento o dirette a fini speciali, che abbiano sede anche fuori da questo Dipartimento.
- 3.3 Ciascun docente, previo parere favorevole del Consiglio di Dipartimento, può svolgere attività direzionale in Organi del CNR.
- 3.4 Tutti gli studenti che seguono corsi afferenti ai settori scientifico-disciplinari di competenza del Dipartimento, nonchè gli studenti iscritti al Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche e alla Scuola di specializzazione, gli assegnatari di borse di studio presso il Dipartimento e i Laureandi, tra i cui relatori vi sia almeno un docente afferente al Dipartimento, vengono ammessi ad utilizzare gli spazi e le attrezzature in dotazione al Dipartimento nei limiti e nel rispetto delle condizioni definite dal Consiglio di Dipartimento.
- 3.5 Il Consiglio di Dipartimento potrà prevedere e disciplinare la concessione di analoghe autorizzazioni a persone non comprese nelle categorie sopra indicate.

Art. 4

Organi del Dipartimento

- 4.1 Sono organi del Dipartimento il Direttore, il Consiglio e la Giunta.
- 4.2 Gli organi del Dipartimento esercitano le loro funzioni nel più rigoroso rispetto delle libertà di ricerca e di insegnamento garantite dagli attuali ordinamenti e del pari diritto per tutti i docenti e i ricercatori di accedere ai fondi disponibili e di gestirli secondo i loro programmi di ricerca utilizzando le attrezzature didattiche e scientifiche del Dipartimento.

Art. 5

Il Direttore

- 5.1 Il direttore del Dipartimento è eletto dai membri del Consiglio tra i professori di ruolo di prima fascia in regime di impegno a tempo pieno e dura in carica quattro anni accademici. E' nominato con decreto del Rettore. La funzione di Direttore non può essere svolta per più di due mandati consecutivi.

5.2 L'ulteriore elezione può essere effettuata soltanto dopo che sia trascorso un lasso di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato. In caso di interruzione del mandato di Direttore di Dipartimento, la durata del mandato del nuovo eletto è ridotta rispetto a quella prevista in Statuto, della frazione di anno necessaria per far coincidere il termine del mandato con la fine dell'anno accademico. Per il computo dei mandati ai fini della non rieleggibilità, il mandato interrotto è considerato solo se la durata dello stesso ha superato la metà di quella nominale.

5.3 Nei casi di non eleggibilità dei professori di prima fascia ed in regime di impegno a tempo pieno o della loro indisponibilità all'accettazione della carica, per motivate ragioni, accolte dal Consiglio di Dipartimento, l'elettorato passivo è esteso ai professori di ruolo di seconda fascia in regime di impegno a tempo pieno.

5.4 Nei sei mesi antecedenti la naturale scadenza del mandato il decano dei professori di ruolo di I fascia indice nuove elezioni per il successivo quadriennio accademico.

5.5 L'elezione avviene a scrutinio segreto. Il seggio è composto da tre membri: il Decano dei professori, un professore e il segretario amministrativo del Dipartimento.

Gli elettori possono esprimere un solo voto di preferenza.

5.6 Alla chiusura delle votazioni il presidente del seggio redige il verbale indicando la data e il luogo delle elezioni, gli aventi diritto al voto, i votanti, i voti riportati da ciascun candidato.

5.7 Il direttore dovrà essere eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda. Nel caso di mancata elezione si ricorre al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione.

Alle votazioni successive alla prima deve aver preso parte almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi titolo; non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza ex art. 17 D.P.R. 382/80 soltanto se intervengono all'adunanza.

5.8 Il direttore designa un Vicedirettore scelto tra i professori di ruolo afferenti al Dipartimento.

5.9 Il vicedirettore, nominato con decreto del Rettore, supplisce il direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

Qualora l'impedimento o l'assenza del direttore si protragga per oltre sei mesi, dovranno essere indette nuove elezioni.

La durata del mandato del nuovo eletto è pari alla frazione di anno accademico in corso, oltre ai due anni successivi.

Art. 6

Funzioni del Direttore

6.1 Il direttore rappresenta il Dipartimento, esercita funzioni di iniziativa e di promozione nell'ambito del Dipartimento.

Il direttore inoltre:

- a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati e la conservazione dei relativi verbali. Inoltre:
- b) adotta i provvedimenti d'urgenza su argomenti afferenti alle competenze del Consiglio, sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva;
- c) assicura l'osservanza nell'ambito del Dipartimento delle norme dell'ordinamento universitario nazionale, dello statuto e dei relativi regolamenti; tiene rapporti con gli altri organi accademici;
- d) cura responsabilmente la gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del Dipartimento in base a criteri di funzionalità ed economicità;
- e) cura l'organizzazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo e ne assicura la corretta gestione secondo principi di professionalità e responsabilità;
- f) assicura nei limiti delle disponibilità del Dipartimento, i mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorandi di ricerca, degli specializzandi, dei laureandi e degli assegnatari di borse di studio presso il Dipartimento;
- g) dispone di concreto con il Segretario amministrativo ed assumendone in solido con lui la responsabilità tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del Dipartimento, con l'accordo dei titolari dei fondi di ricerca per quanto riguarda le spese gravanti sui fondi stessi, con esclusione delle quote destinate dal Consiglio di Dipartimento alla copertura delle spese generali;
- h) assicura la disponibilità delle risorse umane e materiali necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche relative agli insegnamenti affidati ai docenti afferenti al Dipartimento;
- i) autorizza le missioni del personale docente e tecnico-amministrativo del Dipartimento;
- l) cura l'acquisto di strumenti, materiale, anche bibliografico, l'esecuzione di lavori e quanto altro serve per il buon funzionamento del Dipartimento; dispone il pagamento delle relative fatture, fatta salva l'autonomia dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specificatamente assegnati;
- n) il direttore esercita infine tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi dello stato, dallo statuto e dai regolamenti.

6.2 Spetta inoltre al direttore con la collaborazione della Giunta:

- a) proporre annualmente il piano delle ricerche del Dipartimento, coordinando quelle di iniziativa del Dipartimento stesso con quelle avanzate dai singoli docenti e ricercatori compatibilmente con le risorse disponibili;
- b) predisporre annualmente le richieste degli spazi, dei finanziamenti e del personale tecnico-amministrativo necessari per la realizzazione dei programmi di sviluppo e di potenziamento delle attività di ricerca e per lo svolgimento delle attività didattiche, da inoltrare al Rettore;

- c) promuovere le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività del Dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e di contratti con enti pubblici e privati;
 - d) predisporre annualmente un rapporto sui risultati delle ricerche e sulla didattica svolte nel Dipartimento, da inviare al Rettore per la elaborazione della relazione sull'attività di ricerca dell'Ateneo;
 - e) disporre annualmente, di concerto con il segretario amministrativo per la parte tecnica, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Dipartimento da presentarsi nei termini di legge;
 - f) predisporre l'eventuale organizzazione di centri di studio e di laboratorio anche in comune con altri dipartimenti della stessa o di altra università italiana o straniera o con il Consiglio Nazionale delle Ricerche o con altre istituzioni scientifiche;
 - g) promuovere eventuali convenzioni con altre università o enti interessati;
 - h) disporre piani di aggiornamento professionale rivolti al personale tecnico-amministrativo, valutando gli indirizzi dipartimentali.
- 6.3 Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e contabile, il direttore opera di concerto col segretario amministrativo che ne controfirma gli atti e ne assume in solido la responsabilità.

Art. 7

Il Consiglio

- 7.1 Il Consiglio è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento, dal segretario amministrativo, anche con funzioni di segretario verbalizzante, o da un suo delegato, dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dei dottorandi, dei titolari di borse di studio e degli specializzandi riuniti in un unico corpo elettorale.
- 7.2 Del Consiglio fanno parte, limitatamente all'organizzazione dell'attività didattica e dei relativi servizi, i rappresentanti degli studenti secondo quanto previsto dal successivo comma 7.9.
- 7.3 Il Consiglio è allargato ai responsabili tecnici delle strutture didattiche, scientifiche e dei servizi ogni qualvolta figura all'ordine del giorno un punto di interesse generale riguardante tali strutture. La loro partecipazione, su invito del direttore, è limitata a questi argomenti con voto consultivo.
- 7.4 Il collegio è regolarmente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti non computandosi coloro che hanno giustificato per scritto l'assenza.
- Il numero legale richiesto ai fini della validità delle sedute non può comunque essere inferiore ad un terzo degli aventi diritto.
- La mancanza di una o più componenti non infirma la valida costituzione dell'organo.
- 7.5 Le elezioni per le rappresentanze elettive nel Consiglio sono indette dal direttore di Dipartimento nei sei mesi precedenti la scadenza dei membri in carica.
- 7.6 Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo ha diritto al voto ed è eleggibile, il personale tecnico-amministrativo di ruolo ed in servizio presso il Dipartimento. Avrà invece diritto al solo elettorato attivo il personale collocato in aspettativa. Sono eletti due rappresentanti se il personale tecnico-amministrativo non supera le 10 unità; tre da 10 a 20; quattro rappresentanti se viene superato tale limite.
- 7.7 I dottorandi, i titolari di borse di studio e gli specializzandi costituiscono un unico corpo elettorale eleggendo un rappresentante, se il loro numero complessivo non supera le 15 unità, due se viene superato tale limite.
- 7.8 Per la determinazione del numero dei rappresentanti si tiene conto della situazione in atto al momento dell'indizione delle elezioni.
- 7.9 Gli studenti che frequentano le strutture didattiche del Dipartimento sono rappresentati all'interno del Consiglio da tre rappresentanti eletti in una assemblea aperta a tutti gli studenti aventi diritto. I tre rappresentanti eletti dovranno appartenere a tre C.d.S. diversi.
- 7.10 I rappresentanti elettivi durano in carica quattro anni, salvo quelli degli studenti, dei dottorandi, dei titolari di borse di studio e degli specializzandi, che durano in carica due anni.
- 7.11 Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto con le modalità di cui all'art.47 dello statuto dell'Università degli Studi di Pisa.
- 7.12 Il seggio per tali designazioni elettive, sarà composto dal direttore o da un suo delegato come presidente, e da due rappresentanti delle categorie interessate alle elezioni, di cui uno con funzioni di segretario.
- 7.13 Le operazioni di voto si svolgeranno presso il locale adibito a seggio nell'orario stabilito dal direttore di Dipartimento.
- 7.14 Ogni elettore dovrà esprimere il proprio voto scrivendo sulla scheda il cognome del candidato scelto; in caso di omonimia l'elettore dovrà indicare ogni altro elemento atto all'identificazione del candidato.
- 7.15 Sono nulle le preferenze espresse in eccedenza, rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'art.47 dello Statuto dell'Università degli Studi di Pisa.
- 7.16 Alla chiusura delle votazioni la commissione del seggio redige il verbale indicando la data e il luogo delle elezioni, gli aventi diritto al voto, i votanti, il numero delle preferenze da esprimere, i voti riportati da ciascun candidato ed i nominativi degli eletti.
- Tale verbale viene trasmesso al Magnifico Rettore per un controllo della legittimità delle operazioni elettorali. Gli eletti sono nominati dal direttore del dipartimento con proprio provvedimento.
- 7.17 Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, per i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, risulterà eletto colui che ha maggior anzianità di servizio e, a parità di servizio, il più anziano di età.
- In caso di parità di voti per i dottorandi, i titolari di borse di studio e gli specializzandi risulterà eletto colui che è iscritto da minor tempo ai corsi e usufruisca da minor tempo della borsa.

7.18 In caso di decadenza per perdita della qualifica di elettore, dimissioni etc., subentra il primo dei non eletti. Qualora ciò non sia possibile per mancanza di sostituti in graduatoria, il direttore di Dipartimento provvede ad indire nuove elezioni per la copertura dei posti rimasti vacanti purché la vacanza si verifichi oltre tre mesi prima della scadenza del mandato.

7.19 I sostituti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

Art. 8

Funzioni del Consiglio

8.1 Il Consiglio è organo di indirizzo di programmazione e di coordinamento delle attività del Dipartimento.

8.2 Il Consiglio esercita le seguenti funzioni:

a) definisce i criteri e adotta le conseguenti delibere in merito a:

- l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per il perseguimento dei propri compiti istituzionali;
- la destinazione di quote dei fondi di ricerca per le spese generali del Dipartimento su proposta della Giunta;
- l'uso coordinato del personale, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al Dipartimento;

b) approva la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse del Dipartimento;

c) approva le proposte formulate dal direttore relativamente ai punti a, b, c, d dell'art.6, comma 2;

d) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo nei termini di legge;

e) organizza e concorre all'organizzazione delle attività necessarie per il conseguimento del dottorato di ricerca;

f) esprime i pareri obbligatori ed avanza proposte ai Consigli di Facoltà interessati, limitatamente ai settori scientifico-disciplinari di competenza del Dipartimento, in merito: al conferimento di supplenze o affidamenti; alla destinazione dei posti già in organico di professore di ruolo e di ricercatore; alla chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori;

g) avanza proposte ai Consigli di Facoltà interessati in merito alla richiesta di nuovi posti di ruolo di professori e di ricercatori;

h) esprime pareri obbligatori sull'inserimento, la soppressione o la modificazione delle discipline in statuto relativamente a settori disciplinari di competenza del Dipartimento;

i) presenta al Senato accademico, in vista della predisposizione del piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo di cui all'art.17 dello statuto, le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo del Dipartimento;

l) approva il regolamento del Dipartimento;

m) collabora con gli organi di governo universitario e gli organi di programmazione sopranazionali, nazionali, regionali e locali alla elaborazione ed alla attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta qualificazione e di educazione permanente.

8.3 Il Consiglio esercita infine tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme dell'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.

8.4 Il Consiglio di Dipartimento si riunisce in via ordinaria per iniziativa del direttore, almeno due volte l'anno, poco dopo l'inizio e prima del termine dell'anno accademico, e in via straordinaria su iniziativa del direttore o su richiesta di almeno 1/5 dei componenti del Consiglio.

La convocazione della riunione ordinaria del Consiglio è fatta dal direttore o, nel caso previsto dall'art.5, dal vicedirettore per iscritto, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. Qualora si tratti di riunione straordinaria la convocazione può essere effettuata 24 ore prima mediante telegramma.

Il direttore inserisce all'O.d.G. gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno 1/25, arrotondato all'intero più vicino, dei componenti il Consiglio.

8.5 Le adunanze sono presiedute dal direttore o, in sua assenza, dal vicedirettore.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio opera con votazioni palesi, salvo che vi sia contraria e motivata richiesta da parte della maggioranza dei presenti. La votazione è sempre segreta quando riguarda questioni attinenti alle persone. Qualora le deliberazioni, vertenti su particolari argomenti, debbano essere assunte con maggioranza qualificata, ciò deve risultare nell'ordine del giorno.

8.6 Di ogni riunione del Consiglio e della Giunta di cui al successivo articolo viene redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario. Detto verbale è pubblicizzato mediante affissione all'albo del Dipartimento.

Art. 9

La Giunta

9.1 La Giunta è organo con compiti di coordinamento e di istruttoria. Collabora con il direttore per lo svolgimento delle attività di cui all'art.6, comma 2.

9.2 Ne fanno parte il direttore di Dipartimento, che la presiede e la convoca, il vicedirettore, due professori di I fascia, due professori di II fascia, due ricercatori, il segretario amministrativo (anche con funzioni verbalizzanti) e un rappresentante del personale tecnico amministrativo, eletti secondo le modalità di cui ai successivi commi.

9.3 La Giunta è regolarmente costituita quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti. In caso di voto deliberante, come previsto dal successivo comma 9.4, in situazione di parità è determinante il voto del direttore.

La mancanza di una o più componenti non infirma la valida costituzione dell'organo.

9.4 Il Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può delegare la Giunta a deliberare su argomenti di sua competenza, precisando criteri, durata e limiti relativi alla delega. La delega perde efficacia al momento del rinnovo del direttore.

9.5 La Giunta si rinnova al momento delle elezioni del direttore di Dipartimento.

9.6 Tutto il personale docente afferente al Dipartimento ha diritto al voto ed è eleggibile.

Tutto il personale tecnico-amministrativo ha diritto al voto, ma sono eleggibili soltanto i rappresentanti già eletti in Consiglio.

Le elezioni si svolgono con le stesse modalità delle elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio.

9.7 L'elezione dei membri della Giunta avviene a scrutinio segreto con voto limitato nell'ambito delle singole componenti, per quanto riguarda i professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori, secondo quanto disposto dall'art.47 dello statuto dell'Università di Pisa. L'elezione è indetta dal direttore del Dipartimento dopo la sua nomina.

9.8 Il seggio è composto dal direttore del Dipartimento o da un suo delegato, dal segretario amministrativo di Dipartimento o da un suo delegato e da un rappresentante della componente elettiva.

9.9 Il verbale della votazione è redatto secondo le modalità di cui all'art.8, comma 14.

Art. 10

Il Segretario amministrativo di Dipartimento

10.1 Il Segretario amministrativo di Dipartimento esercita, sulla base delle direttive impartite dagli organi di governo del Dipartimento, funzioni di:

- a) collaborazione con il direttore del Dipartimento per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, ivi compresa l'organizzazione dei corsi, dei convegni e dei seminari;
- b) predisposizione tecnica del bilancio preventivo e consuntivo, nonché della situazione patrimoniale;
- c) gestione del Fondo economale ai sensi dell'art.45 del regolamento contabile amministrativo d'Ateneo;
- d) coordinamento delle attività amministrative contabili assumendo la responsabilità, in solido con il direttore, dei conseguenti atti;
- e) partecipazione alle sedute del Consiglio e della Giunta del Dipartimento anche con funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi degli eventuali mezzi tecnici. In sua vece le funzioni sono assunte da un segretario amministrativo di un altro Dipartimento o comunque da personale tecnico-amministrativo con la qualifica non inferiore al settimo livello da lui stesso delegati;
- f) regolare tenuta dei libri contabili;
- g) altre attività previste in sede legislativa, statutaria e regolamentare.

Art. 11

Norme transitorie e finali

11.1 Il presente regolamento, deliberato dal Consiglio di Dipartimento all'unanimità, è emanato con decreto del Rettore, previo controllo di legittimità del senato accademico ai sensi dell'art.14.1, lett. n) e dell'art. 44.4 dello Statuto dell'Università di Pisa, e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Università di Pisa.

11.2 Le proposte di modifica al presente regolamento dovranno essere presentate da almeno 1/5 dei membri del Consiglio di Dipartimento e sono poste in votazione in una riunione che deve essere convocata in una data compresa tra 30 e 90 giorni dopo la diffusione di dette proposte. Per essere approvate, le modifiche dovranno essere deliberate in Consiglio dalla maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e approvate con la procedura del comma 11.1.

11.3 Le disposizioni del presente regolamento dovranno comunque essere adeguate alle disposizioni del Regolamento generale di Ateneo entro trenta giorni dalla data della loro entrata in vigore.

11.4 Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme dello Statuto e le altre disposizioni da questo richiamate